

**DISCIPLINA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO,
AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.129

Art.4 – Competenze e procedimento per ottenere il riconoscimento del titolo per l'ammissione all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana.

1. L'interessato deve presentare al Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;
 - b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura. Se lo stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovrà in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello stato membro di origine o di provenienza, dovrà essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o – negli stati in cui tale giuramento non esista – una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovrà altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine più breve, che in confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
 - c) un certificato di cittadinanza.
3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Il Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli alla competente autorità dello stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello stato membro di origine o di provenienza.
6. Il Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti PPC che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine è sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorità dello stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento è ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.
8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e di Giustizia.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto è altresì trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC territorialmente competente per l'iscrizione nell'Albo ai sensi dell'art. 5 o per l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 9.